

TAR Calabria, Sezione Reggio Calabria - Sentenza 27/07/2005 n. 1293
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

La prescrizione dell'uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte risponde all'interesse pubblico di conseguire certezza circa gli estremi della spedizione anche in sede di ricezione e di attribuire il compito di registrare tali informazioni al servizio postale pubblico. Tale ricostruzione logica non esime, però, dal dover giudicare la portata delle conseguenze dell'uso di una modalità di recapito apparentemente difforme da quella prescritta con esclusivo riferimento agli interessi dell'Amministrazione. In ogni caso, qualora sia stato comunque utilizzato dall'impresa concorrente un servizio assicurato da Poste Italiane S.p.A. (nel caso di specie la posta prioritaria), non è condivisibile la conclusione nel senso della doverosità dell'esclusione dell'offerta trasmessa dall'impresa medesima, atteso che l'obiettivo prefissato dall'interesse pubblico è stato comunque conseguito e deve affermarsi l'equipollenza del mezzo usato a quello richiesto nel bando, per tacere del necessario privilegio dell'interesse pubblico per la più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali.